

**LA GIUNTA COMUNALE**

Rilevato che con l'entrata in vigore della Legge 122 del 30 luglio 2010 è stata introdotta, dall'art. 49 comma 4 bis, l'obbligo di presentazione della S.C.I.A. (segnalazione certificata di inizio attività) in sostituzione dell'autorizzazione o licenza per l'esercizio di una numerosa serie di attività il cui esercizio dipenda esclusivamente dall'accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, con la sola esclusione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali e degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, ALLA PUBBLICA SICUREZZA, all'immigrazione, all'asilo, alla cittadinanza, all'amministrazione della giustizia, all'amministrazione delle finanze ecc.

Ritenuto che le attività di spettacolo o intrattenimento disciplinate dagli artt. 68 *“Dare in luogo pubblico o aperto al pubblico accademie, feste da ballo, corse di cavalli o altri simili spettacoli o intrattenimenti o aprire circoli, scuole da ballo o sale di audizioni”* e 69 *“Dare, anche temporaneamente, per mestiere: pubblici trattenimenti, audizioni all'aperto, esposizione di rarità, di persone e di animali, di gabinetti ottici o altri oggetti di curiosità “* del T.U.L.P.S. rientrino negli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla pubblica sicurezza, per le quali è pertanto necessario il rilascio della autorizzazione, essendo esclusa la possibilità di presentazione della SCIA.

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge,

**DELIBERA**

Di approvare il seguente atto di indirizzo:

1. L'esercizio delle attività previste dagli artt. 68 *“Dare in luogo pubblico o aperto al pubblico accademie, feste da ballo, corse di cavalli o altri simili spettacoli o intrattenimenti o aprire circoli, scuole da ballo o sale di audizioni”* e 69 *“Dare, anche temporaneamente, per mestiere: pubblici trattenimenti, audizioni all'aperto, esposizione di rarità, di persone e di animali, di gabinetti ottici o altri oggetti di curiosità “* del T.U.L.P.S. sono soggette ad autorizzazione del Sindaco, su presentazione da parte del richiedente di apposita domanda in carta legale.
2. La domanda di cui al punto 1 dovrà contenere le generalità complete del richiedente, incluso il codice fiscale, la tipologia di spettacolo o intrattenimento, la durata e l'esatta ubicazione dello stesso e nella stessa il richiedente dovrà dichiarare:
  - a. - Che la ditta, associazione o ente non è stata dichiarata fallita o, in caso contrario, è stata successivamente riabilitata
  - b. - Che il sottoscritto e tutti i soci o legali rappresentanti della ditta, associazione o ente non hanno riportato condanne penali e non hanno carichi pendenti.
  - c. - Che il sottoscritto e tutti i soci o legali rappresentanti della ditta, associazione o ente non sono sottoposti a misure di prevenzione antimafia.
  - d. - Che i locali o le strutture dove viene svolta l'attività sono agibili e idonei per quanto riguarda la sicurezza, la prevenzione incendi, la sanità e l'igiene e sono provvisti altresì della prescritta documentazione al riguardo.
  - e. - Di essere consapevole che per l'esercizio dell'attività dovrà munirsi di ogni altra autorizzazione o nulla osta eventualmente necessari.

3. La domanda dovrà essere presentata al Protocollo del Comune almeno trenta giorni prima dell'inizio dell'attività.
4. Il fac simile della domanda predisposta dall'Ufficio Licenze ed allegata alla presente, dovrà essere inserita nel sito internet del Comune, alla voce modulistica.

Letto confermato e sottoscritto,

IL SINDACO  
Bozzetto Manuele

IL VICESINDACO  
Carlesso Riccardo

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Graziani Renato